PREFAZIONE

SUL DISEGNO DI QUESTO LIBRO.

Egli sembra molto strano che le leggi civili, di cui l'uso è sì necessario, sieno sì poco conosciute; e altro non essendo quasi tutte, che regole dell'equità, la cui conoscenza ci è naturale, il di loro studio, che dovrebbe essere facile del pari ed ameno, sia tanto difficile ed intrigato.

Tuttavia bisogna confessare che attesa la maniera, in cui sono raccolte ne' libri del diritto romano i quali ne sono l'unico deposito, non sia mica facile di ben apprenderle: e quindi avviene che tra coloro i quali per la loro professione sono obbligati a saperle, molti le ignorino e niuno giunger possa ad apprenderle senza lungo e faticoso studio.

Non si dee nientedimeno fondare su questa verità un giudizio contrario alla stima ed al rispetto ancora, che a questi libri è dovuto; poichè da una parte vi si possono ammirare i lumi, che Dio ha dati ad infedeli, de'quali egli ha voluto servirsi per comporre una scienza di diritto naturale; e dall'altra si dee confessare che questa scienza non ha potuto altrimenti formarsi, che in una maniera la quale ha dovuto far nascere tutta la difficoltà di bene intenderla. E per giudicarne bisogna primieramente considerare, come gli autori di queste leggi le abbiano composte, e vedere appresso come sieno compilate nel diritto romano. Dopo di che esporremo il disegno che ci siamo proposto di rendere lo studio delle leggi civili facile ed aggradevole.

Tutte le leggi e le regole che abbiamo sopra tutte le materie del diritto, sono state il frutto d'infinite riflessioni su gli avvenimenti, donde sono derivati i contrasti di ogni natura. Si è cominciato dalla considerazione de' principî naturali ed immutabili dell'equità; come sono per esempio queste verità generali: che non bisogna far torto a veruno; che bisogna rendere a ciascuno ciò che gli appartiene; che bisogna esser sincero nelle convenzioni e fedele in ogni genere di obbligazioni. Ed indi si è passato alle regole particolari, come sono per esempio le seguenti: che ogni venditore debba esser tenuto all'evizione: che la perdita ed il guadagno debbano esser comuni tra'socî; che colui il quale

prenda in prestito qualche cosa da un altro, debba averne cura: che il tutore debba servire al pupillo di padre, del quale ei fa con quello l'uffizio, e mille altri somiglianti leggi che sono le regole naturali della società degli uomini.

E perchè facea d'uopo fissare con certi regolamenti alcuni casi dubbiosi, ove le leggi naturali non determinano precisamente quel ch'è giusto, è stato necessario di provvedervi con altre leggi. Così, per esempio, la legge naturale vuole che coloro i quali non hanno sufficiente età ed esperienza, non possano contrarre obblighi che loro sieno nocevoli; ma perchè non tutti acquistano questa esperienza nel medesimo tempo, nè si è potuto fare per ciascuno una regola a parte, se n'è fatta una comune la quale fissa per tutti un momento dell' età in cui l'uomo è capace di obbligarsi. Così si è dovuto regolare il tempo delle prescrizioni, le formalità dei testamenti, ed altre simili difficoltà che ricercavano regole. Or ciò si è fatto per mezzo delle leggi che chiamansi arbitrarie, perchè dipendono dalla prudenza di coloro che hanno diritto di stabilirle, perchè sono differenti in diversi luoghi, e ne'medesimi luoghi sono soggette a cambiamenti (*a*). Ma queste regole arbitrarie sono in picciolo numero nelle leggi civili. E tutto ciò che vi è di nostro uso nel diritto romano, non consiste quasi in altro che nel diritto naturale, e comprende pochissime leggi arbitrarie (1).

In questa maniera sono nate presso tutte le nazioni le leggi: e si sa in qual modo i romani han preso dagli altri, e presso di loro coltivata la scienza del diritto. Solo in un imperio il più vasto che vi sia giammai stato, si è potuto rinvenir sì gran numero di persone abili, le quali con una indefessa applicazione abbian potuto da una infinità di avvenimenti per lo spazio di molti secoli raccogliere i fatti, che hanno prodotti i litigî, osservare i principî de' quali serviti si sono gli uomini per decidergli, formare regole su questi principî, variarle secondo che la varietà de'fatti richiedeva, riportare queste regole alle loro materie, e mediante l' unione delle materie e delle loro regole comporre una scienza, che ha per oggetto tutto ciò che accade nella società degli uomini, e che può

(*a*) *V. l' origine delle leggi arbitrarie, e le cagioni che le hanno rendute necessarie nel trattato delle leggi cap. 1.*

(1) Così il dritto napoletano in molte di queste regole, seguendo la loro indole arbitraria, si è allontanato dal diritto romano; e se ne vedranno ne' luoghi propri le differenze. *Aloj.* (A)

(A) Le leggi che qui diconsi arbitrarie chiamansi ora con più proprietà di lingua *positive* in quanto che han bisogno di essere sanzionate e pubblicate. Abbracciano esse le diverse combinazioni della vita, ed i moltiplici oggetti delle umane transazioni cui era insufficiente il solo diritto naturale. *P. Liberatore.*

fare tra essi nascere qualche controversia.

Egli è facile di comprendere dalla maniera nella quale è stato necessario di compilare le leggi civili, che non è stato possibile, che tante opere di tante persone fatte in diversi tempi con differenti mire sopra diversi soggetti, e per un insensibile progresso di particolari osservazioni sopra fatti di ogni specie, formassero un corpo di leggi con quell'ordine che esse hanno in effetto tra di loro, e quale debbono naturalmente averlo quelle verità, che sono le regole della civile società.

Giustiniano si propose di comporre un corpo dai diversi pezzi di queste opere infinite, e ne formò il suo digesto dove raccolse varî frammenti, dando loro forza di leggi, allo stesso modo che riportò nel suo codice gran numero di leggi, di costituzioni, e di rescritti degl'imperatori che l'avevano preceduto. Ma vedesi in queste due raccolte, che erano state principalmente fatte per conservare il deposito delle leggi e delle regole che ivi Giustiniano riunì: ma egli non ebbe certamente in mira di disporle secondo quell'ordine che naturalmente debbono avere.

Si vede in queste due compilazioni che le medesime materie sono rammassate d'una maniera nel digesto, e d'un'altra affatto diversa nel codice: e nell' una e nell' altra di queste due raccolte molte materie sono fuori de'loro luoghi, essendo congiunte ad altre senza rapporto tra di esse, e alcune ancora sono in diversi luoghi disperse.

E riguardo all'esposizione intera di ciascuna materia, non si trova in alcuna di esse un ordine perfetto delle sue definizioni, de'suoi principî, e delle sue regole, secondochè dipendono le une dalle altre, o che il rapporto dell' uno all'altra forma il loro legame; ma vi si vede soltanto un ammasso di molte regole la maggior parte senza concatenazione.

Molte regole generali, e comuni a diverse materie vi si trovano sotto i titoli di materie particolari; e molte regole particolari ad una materia sono state poste sotto i titoli di altre tutto differenti.

Tra tutte queste regole poche ve n'ha che sieno poste nel vero lor lume; ma la maggior parte sono inviluppate tra decisioni di fatti particolari senza far la figura di regole; dalle quali decisioni estrarle bisogna, e con molta riflessione indagando le ragioni di dubitare, venir così a distinguere quelle che decidono e che debbono servire di regole.

In molte di queste regole non apparisce l'intero lor senso; ma fa d'uopo sovente raccozzare da diversi luoghi le stesse parti di una regola: e al contrario in alcuni luoghi due regole che bisogna separare, si ritrovano rinchiuse sotto un solo testo, in guisa che non ben si comprenda la loro distinzione.

Le regole stesse che si sono po-

ste sotto l'ultimo titolo *delle regole del diritto*, come per riunire in un luogo tutto ciò ch' è più necessario di tenere a mente, sono sì mal ordinate che malagevole sarebbe il trovarne due di seguito sopra una materia; e molte vi compariscono come regole generali e comuni a diverse materie, le quali sono proprie di una sola: cosa che mette in pericolo di farne false applicazioni (1).

In quasi tutte le materie si trovano mischiate con quel che è utile e necessario molte cose inutili, e superflue, e mille noiose ripetizioni. Si vedono altresì in diversi luoghi quelle sottigliezze del dritto romano, le quali non sono nè naturali, nè di nostro uso; dal che cresce la difficoltà dello studio; poichè per trarne profitto bisogna congiungere a replicate letture una grande applicazione e molto discernimento, per distrigare i principî, e le regole dalle spine che l'inviluppano e formarsene giuste idee.

In conseguenza di questo difetto di ordine, molte regole sono oscure perchè sono troppo lontane da' principî donde derivano: altre essendo separate dalle eccezioni necessarie per limitare il loro senso troppo vago e troppo esteso, possono essere facilmente applicate a' casi eccettuati: talune sembrano tra loro contrarie sia che in effetti vi abbia qualche contrarietà, o che non essendo molto nettamente e pienamente espresse, così ne sembrasse a coloro che non sono istruiti abbastanza per conciliarle; e finalmente ve ne ha molte che per non essere ne' loro luoghi nè specchiate nè intere, possono essere malamente intese e malamente applicate.

Queste difficoltà dello studio delle leggi che ne' libri di Giustiniano s'incontrano, sono state la cagione, per cui si sono sì malamente osservate le proibizioni, che egli aveva fatte di comentarle sotto pena del falso e di soppressione de' libri (*a*), e si potrebbero aggiungere ancora altre considerazioni oltre a quelle che abbiamo già fatte su questo proposito. Ma questo poco basta per far comprendere che nella lettura di tai libri, la memoria trovandosi carica ed il giudizio imbarazzato da tanta confusione di cose, egli è difficile di formare un sistema netto e preciso di ciascheduna materia,

(1) Non sono da temersi coteste perniciose conseguenze nel *diritto napoletano:* poichè tutte le sue leggi sono ragionate decisioni di casi generali, e formano perciò sempre regole ugualmente generali, ed applicabili con sicurezza. *Aloj* (A).

(A) Tutte le leggi positive han bisogno di comento e d' interpetrazione per applicarsi ai casi; e n'ebbe bisogno più di tutto l'antico diritto napolitano, specialmente per le *consuetudini* ch'ebbero forza di legge tostochè furono raccolte. *P. Liberatore.*

(*a*) *De confirm. Digest. ad Senat. et omn. pop. §. 21. de confirm. Dig. ad mag. Senat. §. 21.*

e di riordinare nella mente ciò che è sì disordinato ne' libri ove bisogna impararlo. E quindi deriva che molti si disgustino di questo studio, e pochi vi riescano, e taluni ancora facciano cattivo uso delle leggi per l'occasione che dar ne può la maniera nella quale esse sono raccolte, ed a coloro che mancano di lumi ed a coloro che mancano di sincerità. E come non vi ha scienza umana ove la conseguenza degli errori sia più importante, che in quella delle leggi, e l' interesse il quale dipende dalla maniera di applicarle, fa che il cuore prendendovi partito trascini nelle sue mire anche la mente; di qui si può argomentare, quali sieno gli abusi che fanno delle leggi, coloro che sposano la difesa e la protezione delle cattive cause.

Tuttociò che si è detto sinora fa abbastanza conoscere quale è da una parte l'utilità de' libri del diritto romano, che sono il deposito delle regole naturali dell'equità, e quali sono altresì dall'altra banda gl'inconvenienti del disordine che in questi libri si osserva. Il che ci discopre nel medesimo tempo le cagioni delle due maniere sì differenti, ed anche sì opposte in cui si riguardano questi libri in Francia. Imperciocchè da un lato come essi contengono il dritto naturale e la ragione scritta, sono ne' tribunali citati, e sono pubblicamente insegnati; e sopra lo studio appunto di questi libri si danno i gradi e si esaminano coloro, i quali vogliono entrare nelle cariche di giudicatura. Ma dall'altro lato le difficoltà che abbiamo osservate, e ciò che vi è di contrario alle nostre leggi ed a' nostri usi nel diritto romano, sono giuste cagioni perchè non abbia un' autorità fissa ed assoluta in Francia, a riserba delle province, nelle quali serve di consuetudine, secondo che elleno ne ricevono le disposizioni (1). Di maniera che a cagione dell'utilità di questi libri molti vi prendono senza

(1) Non è così nel regno di *Napoli;* in cui l'autorità del *dritto romano* è ferma ed assoluta: poichè dalla pubblica autorità fu proposta come regola in tutte le giudicature, le quali non trovassero regola particolare nel diritto napoletano o scritto, o consuetudinario. Dispaccio de' 23 settembre 1774. *Aloj* (A).

(A) Per lo studio del roman diritto, vedi quel che abbiam detto nella prima parte della nostra *introduzione* allo studio delle leggi del regno, e che riassumeremo nelle *addizioni*. Presentemente bisogna avvertire che colla legge del 21 maggio 1819 ordinossi che « le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le pramматiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri domini al di qua del Faro dal dì 1 gennaio dell' anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno 1 settembre dell' anno 1819 a non aver forza di legge nelle *materie* che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle due Sicilie.

Lo stesso ordinossi pe' domini oltre il Faro nell' artic. 3 di questa legge, la quale venne premessa a ciascuna parte del suddetto nostro codice. *P. Liberatore.*

discernimento, e adottano per principî o alcune sottigliezze che non sono di nostro uso, o alcune regole male intese; ed altri abusando del non avere questi libri l' autorità che hanno le consuetudini o l'ordinanze, rigettano sovente le migliori regole e non vi riconoscono neppure l'autorità delle leggi naturali, perchè essi non riguardano come leggi, se non se quelle che sono pubblicate e registrate.

Si può aggiungere per ultima riflessione sopra il diritto, che il difetto dell'ordine nelle compilazioni di Giustiniano, non avendo permesso di vedere nettamente e seguitamente tutta l' estensione di ciascuna materia, vi sono rimasti de' vuoti ove mancano le regole per certe quistioni generali, che accadono sovente e che fanno nascere molte liti, le quali sarebbero state dalle regole prevenute. E siccome nel compilare il codice vi si inserirono alcune decisioni di questo imperatore sopra alcune delle anzidette difficoltà, che non si trovavano regolate nell'antico diritto, e su le quali eran discordi gli stessi giureconsulti, così vi si lasciarono diversi altri vuoti che han dato motivo alla giurisprudenza delle cose giudicate dai tribunali. Ma siccome le decisioni de' tribunali son pronunziate sopra delle particolari controversie, e non hanno la forma di regolamenti generali, così si pongono su sempre le medesime questioni sotto pretesto, che le decisioni possono essere state fatte su circostanze particolari. E perciò si vede, che molte quistioni sono state in diversi parlamenti diversamente giudicate (1).

Abbiam fatta qui questa osservazione, perchè l' occasione l' ha portata come una conseguenza delle altre che abbiamo fatte, e solamente per far vedere che queste difficoltà avendo bisogno di altrettante regole, sarebbe da desiderare che provveduto vi fosse con regole fisse ed uniformi.

Siamo stati obbligati di fare tutte queste riflessioni sull'utilità de' libri

(1) Per togliere cotesto inconveniente fu nel *Regno di Napoli* fin dal 1738 stabilito dal *Re Carlo Borbone*, che quattro volte l'anno si unissero i ministri delle quattro Ruote del S. C. per decidere quegli articoli, che nel diritto romano o municipale o non sono affatto, o sono dubbiamente decisi. *Pramm. XVIII. Artic. III. §. 1. de ordin. et form. judic.:* e col dispaccio mentovato nella nota precedente si vietò a' giudici di attenersi nel giudicare alle decisioni de' tribunali, e al sentimento de' dottori. *Aloj* (1).

(1) È un difetto generale ed inevitabile in tutte le leggi arbitrarie, o sieno positive di non poter comprendere, e decidere nettamente tutt'i casi, che possono occorrere; onde sono inevitabili le questioni di dritto. Per riparare al più che fosse possibile a questo inconveniente avea l' augusto Carlo Borbone di felice ricordanza stabilita l'unione delle quattro Ruote del S. C. quattro volte l' anno; ma la moltitudine degli affari, che occupa i Ministri del tribunale, non ha fatto eseguire una tal sovrana determinazione. *Maffei.*

del diritto romano, e sopra le difficoltà di bene apprendere le leggi in questi libri, per render ragione de' motivi che ci hanno spinto all'impresa di mettere le leggi civili in ordine, colla speranza di renderne lo studio più facile, più utile, e più aggradevole.

Niuno è che ignori qual sia il vantaggio dell' ordine in tutte le cose, e che se in quelle stesse che sono oggetto de' sensi, la giusta unione delle parti che formano un tutto è necessaria per metterle in veduta, l'ordine è molto più necessario per far entrare nella mente tutta la serie delle verità che compongono una scienza. Poichè è lor propria natura di aver tra loro tali rapporti, e tal connessione che non entrano nello spirito, se non se le une per mezzo delle altre, ed alcune le quali debbono intendersi da loro stesse, e sono le sorgenti delle altre debbono precederle, ed altre seguirle come dipendenti dalle prime; e siccome sono tra loro legate, così dovendo la mente condursi dalle une alle altre, deve vederle in ordine; e questo ordine appunto è la giusta distribuzione delle definizioni, de' principî, e delle verità particolari. Quindi è facile di giudicare quanta differenza vi sia tra 'l ravvisare il complesso delle verità, che compongono una scienza tutta in disordine, ed il sistema delle verità medesime metodicamente ordinate; poichè può dirsi non essere questa differenza minore di quella, che passa tra la veduta di un ammasso confuso di materiali destinati per un edifizio, e la vista dell'edifizio innalzato con tutta la sua simmetria.

Il disegno dunque che ci abbiam proposto in questo libro si è di mettere le leggi civili nell'ordine loro; di distinguere le materie del dritto e riunirle secondo l'ordine che esse hanno nel corpo che naturalmente compongono: dividere ciascuna materia secondo le sue parti; ed ordinare in ogni parte la serie delle sue definizioni, de' suoi principî, e delle sue regole, non avanzando niente che o chiaro non sia per se stesso, o preceduto da tutto quel che può esser necessario a farlo intendere. Così non è un compendio quel che ci siamo proposti di fare, o semplici istituta; ma abbiam procurato comprendervi tutte intiere le materie delle quali si deve trattare.

Due principali effetti di quest' ordine abbiamo avuto in mira, la brevità con troncarne l'inutile e 'l superfluo, e la chiarezza nascente necessariamente dall'ordine. E speriamo che per mezzo di questa brevità e chiarezza, sarà facile di apprendere le leggi solidamente ed in poco tempo; e divenendone lo studio facile sia per divenire aggradevole ancora. Imperciocchè come la verità è oggetto naturale della umana mente, la vista della verità forma il suo piacere, e questo piacere è più grande a proporzione che le verità sono più naturali alla nostra ragione, e questa può con minor fatica vederle in tutto il loro lume.

Non ci tratterremo a spiegare a lungo i vantaggi che possono seguire dalla facilità d'imparare le leggi, la cui cognizione è sì necessaria a molte persone. Imperciocchè l'uso non ne è semplicemente ristretto al ministerio della giustizia ne' tribunali laici; i giudici ecclesiastici, i vescovi, i confessori, i parrochi han bisogno dell'uso delle leggi civili per giudicare, per consultare, e decidere ne' casi di coscienza che dipendono da queste leggi, che gl'impieghi di queste persone loro non permettono di studiare nel diritto romano. Ed i particolari stessi possono utilmente apprendere queste leggi per l'uso proprio, e consultarle per giudicare se medesimi, o per prevenire le ingiuste liti.

Ecco dunque perchè abbiam posto in ordine le leggi civili. Ma le infinite difficoltà di questa intrapresa ci fanno temere con ragione che l'opera non vi corrisponda secondo il nostro desiderio, ed abbiam fatto osservare i vantaggi che nell'esecuzione di essa ci siam proposti, non tanto per renderla stimabile, quanto per iscusare coll'utilità del disegno i difetti dell'opera stessa.

È forse necessario per alcune persone di renderle ragione, perchè abbiam poste le leggi in lingua francese. Tutte le leggi e sopratutto quelle che nascono dalle regole naturali dell'equità servono per tutte le nazioni, ed a tutti gli uomini; e sono in conseguenza per tutte le lingue. Giustiniano permise di tradurre il digesto e il codice in greco (*a*) per le province del suo impero, ove questa lingua era in uso. E siccome la lingua francese è oggidì in una perfezione che uguaglia e sorpassa ancora in molte cose le lingue antiche, percui è divenuta comune a tutte le nazioni, ed ha in singolar modo la chiarezza, la precisione, l'esattezza, e la dignità che sono i caratteri essenziali alle espressioni delle leggi; così non vi ha lingua che lor sia più propria, ed i difetti di espressioni che ritrovar si potranno in questo libro, saranno dell'autore, e non già della lingua (1).

Alcuni di coloro che leggeranno questo libro, potranno essere sorpresi di trovarvi in molti luoghi verità sì comuni e sì facili che sembrerà inutile di avervele messe. Ma essi potranno apprendere da coloro che sanno l'ordine delle scienze, che da verità sì semplici e sì evidenti si passa alla cognizione di quelle che lo sono meno, e che convien raccogliere tutte per sistemare una scienza, e formare un corpo intero composto dalla loro unione. Così nella geometria bisogna cominciare dall'apprendere che il tutto è più grande di ciascuna delle sue parti, che due grandezze eguali ad una terza, sono eguali tra loro, ed altre verità che i fanciulli sanno, ma il cui uso è necessario per penetrarne altre meno evidenti, e molte sì astruse che non tutti gli spiriti ne sono capaci.

In fine di ogni volume vi sarà l'indice de' titoli e delle sezioni, ed in fine dell'Opera un'indice generale delle materie che vi si contengono.

Resta solo di render conto della maniera con cui abbiam citati sopra ogni articolo i testi delle leggi. È facile di giudicare per le osservazioni già fatte sopra la maniera, con cui le leggi son raccolte nel diritto romano, che non è stato possibile di citare sopra ogni articolo un testo unico che vi corrispondesse, e che ci è convenuto di riunire in molti luoghi diversi testi per formare il senso di una regola; come al contrario in altri luoghi di dare alla regola una estensione maggiore di quella che ha il testo per farla intendere. Ma non si è lasciato di serbare da per tutto una esatta fedeltà per non isvolgere alcun testo fuor del suo senso, e per non avanzare niente senz'autorità; poichè sebbene le regole che abbiam ricavate da' testi delle leggi, portino il carattere della verità per l'equità naturale che ne è lo spirito, egli è necessario di assodarle coll'autorità di que' testi delle leggi del diritto romano, il quale aggiunge questo effetto alla loro certezza, che lo spirito si mette in riposo vedendo già la verità da se stesso, ed assicurandosi ancora che il suo giudizio è sostenuto da quello di tante abili persone, che furono gli autori di queste leggi, e dalla universale approvazione che esse hanno dappertutto da tanti secoli in qua riportata.

(*a*) *De confirm. Digest. ad Senat. et omn. pop.* §. *21. de confirmat. Digest. ad Mag. Senat.* §. *21.*

(1) Le leggi che debbono servir di regola, ed obbligare una nazione, debbono essere scritte in un linguaggio a tutti noto. I Romani scrissero in latino, ed i Greci in greco, perchè queste lingue parlavano: nè vi ha un assurdo maggiore, che prescrivere regole e obbligazioni ad una intera nazione in un linguaggio che da pochi si capisce. Un difetto di discernimento, per più secoli, in questo regno ha dettate le leggi in un idioma straniero. Gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi amarono di scrivere le loro leggi meglio in un barbaro latino, che nella propria lingua; tanto perchè un pregiudizio autorizzato dal costume, fomentava in essoloro la boria di spiegare il miglior tuono della sovranità colla lingua de' Cesari, quanto perchè l'idioma italiano non erasi tra noi ancora perfezionato in maniera da potere spiegare i sentimenti e la maestà delle leggi. Ma dacchè la filosofia cominciò a spargere fra noi i suoi lumi, ed a scuotere il giogo dell'antica nostra barbarie, si conobbe un assurdo così vituperevole, e verso la metà del secolo XVI, migliorata anche fra noi la lingua italiana, si cominciarono a scrivere con quella le patrie leggi. *Aloj.*